



**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
"Gaetano Martino"  
MESSINA**

**Deliberazione del Commissario Straordinario nr.120 del 19/01/2022**

Proposta nr.144 in data 18/01/2022

**U.O.C. Affari Generali**

**Il Dirigente Amministrativo**

Avv. Consuelo VOTANO

**Il Responsabile del Procedimento**

Avv. Consuelo VOTANO

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

**OGGETTO:**

**Ricorso in riassunzione, in virtù della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 22983/20, R.G. n° 38/21 - C.A. di Messina, Sez. Lavoro. Conferimento incarico di difesa dell'A.O.U., congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Giuseppe Giordano, Simona Della Cava e Concetta Conti.**

*Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale*

Anno: 2022

Conto: .Non comporta impegno di spesa

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

*Note:*

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Premesso** che i Sigg. A. R. (R.G. n° 1094/2003) e R. V. e F. A. (R.G. n° 6559/2003), hanno proposto distinti ricorsi, successivamente riuniti, innanzi al Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, c/Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina ed Università degli Studi di Messina, chiedendo, tra l’altro, il riconoscimento del proprio diritto alla equiparazione con il trattamento economico degli assistenti tecnici del personale ASL di pari mansioni e funzioni, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione delle relative differenze retributive, nonché quant’altro indicato nel relativo atto;

**Atteso** che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, con sentenza n. 326/12, definitivamente pronunciando, ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alle domande dei ricorrenti, per il periodo anteriore al 01.07.1998; accolto la domanda e conseguentemente riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’equiparazione ai fini retributivi all’ex IX° livello ospedaliero, in applicazione del DPR n. 761/1979, condannando le Amministrazioni resistenti, in solido fra loro, a corrispondere le somme in essa indicate, nonché le spese di giudizio, le spese generali e le spese di CTU, già liquidate, con separato decreto, definitivamente a carico delle parti resistenti in solido fra loro;

**Rilevato** che l’A.O.U. “G. Martino” di Messina ha proposto ricorso in appello, innanzi alla Corte d’Appello di Messina, Sezione Lavoro, per la riforma della sopra citata sentenza (R.G. n° 328/12);

**Rilevato altresì** che l’Università degli Studi di Messina ha proposto autonomo appello, per la riforma della stessa sentenza, reiterando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e contestando nel merito l’affermata equiparazione, sia per la mancanza del titolo e sia perché mancava l’abilitazione professionale prescritta per le figure professionali del ruolo sanitario, alle quali era stata equiparata la posizione dei ricorrenti (R.G. n° 253/12) e l’autorità adita ha disposto la riunione dei due appelli proposti avverso la stessa sentenza;

**Atteso** che la Corte d’Appello di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n° 1508/14, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello di cui in argomento, ha confermato la decisione impugnata e condannato le due Amministrazioni appellanti, solidalmente, alla rifusione delle spese giudiziali in favore degli appellati, liquidate nella misura in essa indicata;

**Considerato** che l’A.O.U. “G. Martino” ha ritenuto necessario proporre ricorso per la cassazione della sopra citata sentenza, atteso che la stessa, al pari di altre analoghe già impuginate, è censurabile laddove riconosce il diritto alla equiparazione economica con il personale inquadrato nella nuova qualifica di Dirigente;

**Atteso** che la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n° 22983/20, ha dichiarato la

giurisdizione del giudice ordinario per tutta la durata del rapporto tra le parti, in accoglimento del motivo del ricorso proposto da A. R., R. V. e F. A.; accolto, nei sensi di cui in motivazione, i ricorsi incidentali dell'Università degli Studi di Messina e dell'A.O.U. "G. Martino" di Messina; cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione, cui domanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità (All. 1);

**Tenuto presente** che i Sigg. A. R., R. V. e F. A. hanno proposto ricorso in riassunzione, in virtù della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 22983/20 (R.G. n° 38/21), per le motivazioni indicate nell'allegato atto (All. 2);

**Preso atto** della documentazione relativa alla controversia di cui in argomento (All. 3);

**Rilevata** la necessità di resistere in giudizio;

**Considerato** che, con nota pec assunta al protocollo aziendale al n° 664 del 10.01.2022, è stato richiesto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina il patrocinio erariale dell'Azienda nel contenzioso *de quo* (All. 4);

**Preso atto** che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, con nota pec assunta al protocollo aziendale al n° 961 del 12.01.2022, ha comunicato di essersi già costituita nel giudizio di rinvio nell'interesse dell'Università degli Studi di Messina, ribadendo l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della stessa e che, di conseguenza, potrebbe configurarsi un conflitto fra le posizioni delle due Amministrazioni, ritenendo opportuno che alla costituzione nel giudizio in oggetto l'A.O.U. provveda a mezzo di propri legali (All. 5);

**Stante** l'imminenza della scadenza del termine utile, al fine della costituzione in giudizio per resistere al ricorso in riassunzione di cui in argomento;

**Rilevata** l'opportunità di affidare l'incarico di difesa dell'A.O.U. avverso il ricorso in riassunzione di cui in argomento, innanzi alla Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Giuseppe Giordano, Simona Della Cava e Concetta Conti dell'U.O.S. Affari Legali di questa A.O.U.;

**Atteso** che il Dirigente Amministrativo della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento dichiara che l'istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d'ufficio;

**Atteso** che il Dirigente Amministrativo della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene espresso con la sottoscrizione del presente atto

## D E L I B E R A

Per i motivi espressi nelle premesse narrative, che qui si intendono riportate e trascritte

**art.1** – di costituirsi in giudizio, innanzi alla Corte d'Appello di Messina, Sezione Lavoro, per resistere avverso il ricorso in riassunzione, in virtù della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 22983/20 (R.G. n° 38/21) proposto dai Sigg. A. R., R. V. e F. A.;

**art.2** – di conferire l'incarico di difesa dell'A.O.U., nel procedimento di cui in narrativa, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Giuseppe Giordano, Simona Della Cava e Concetta Conti, elettivamente domiciliati presso la stessa Azienda, conferendo ai difensori ogni facoltà di legge;

**art.3** – di procedere, a cura dell'U.O.C. Affari Generali, in caso di esito favorevole della controversia all'A.O.U., alla formale costituzione in mora della parte debitrice e, in caso di esito negativo della costituzione in mora *de qua*, di conferire all'U.O.S. Affari Legali, con la presente deliberazione, anche l'incarico relativo al recupero coattivo delle somme di cui questa A.O.U. potrà essere creditrice, in virtù della eventuale sentenza favorevole;

**art.4** – di precisare che il presente atto deliberativo non comporta, al momento, impegno di spesa;

**art.5** – di precisare che gli allegati di cui al presente atto deliberativo restano a disposizione presso gli uffici del Settore proponente;

**art.6** – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva data l'opportunità della tempestiva adozione dell'atto.

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene appresso sottoscritta.

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
F.to Dott.ssa  
Elvira  
AMATA

COMMISSARIO  
STRAORDINARIO  
F.to Dott.  
Giampiero  
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO  
F.to Dott.  
Antonino  
LEVITA